

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. DANIELE RESTORI**  
*Viale Fratti n. 7 - 43121 Parma (PR)*  
*tel. 0521.200500 - fax 0521.508611*  
*e-mail: restoridaniele@gmail.com*

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

**EX ARTT. 14 *ter* e segg. LEGGE N. 3 del 27 GENNAIO 2012**

La sig.ra [REDACTED] nata il 16/05/1965 a Roma (RM) e residente in Roma (RM), via Portuense n. 956, elettivamente domiciliata presso la persona dell'Avv.to Daniele Restori (C.F. RST DNL 87E18 F463A), con studio in Parma (PR), viale Fratti n. 7, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente ricorso, ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec avvdanieleorestori@pec.giuffre.it o al numero di fax 0521/508611, espone quanto segue.

Il presente atto viene predisposto con l'ausilio e l'assistenza del dott. Gianluca Nicolini (mail gianluca.nicolini@nicolinieassociati.com, pec gianluca.nicolini@pec.it e C.F. NCL GLC 64A14 F205N), dottore commercialista iscritto all'Ordine di Milano al n. 4800, con studio in Milano (MI), viale Vittorio Veneto n. 4, nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma, con provvedimento in data 01/03/2022.

\*\*\*\*\*

**Sommario:**

1. Premessa.
2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.



3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato della crisi.
4. Attivo.
5. Passivo.
6. Situazione reddituale – spesa media mensile – fabbisogno.
7. Liquidazione patrimonio.

\*\*\*\*\*

### **1. Premessa.**

Con istanza depositata in data 23 novembre 2021, n. prot. 2/2022 presso l'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma, la [REDACTED] chiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (doc. 1).

In data 01/03/2022, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava dott. Gianluca Nicolini per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata (doc. 2).

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della [REDACTED] è rimasta invariata e la stessa non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi.

L'istante in merito alla propria situazione economica e patrimoniale, sulla base di quanto emerso all'esito degli incontri avuti con il Gestore della crisi, esprime l'intenzione di formulare una proposta di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* Legge n. 3/2012 con "quota busta paga" da destinare ai creditori, impegnandosi già da ora ad integrare i punti che dovessero essere meritevoli di chiarimenti o modifiche.

Occorre già da ora sottolineare che la presenza di beni liquidabili non è un presupposto dell'accordo o del piano del consumatore, quindi non



risulterebbe giustificato un autonomo requisito di ammissibilità solo per il terzo istituto destinato alla soluzione della crisi, ossia la liquidazione (sulla possibilità di apertura della Liquidazione con la “sola quota parte di reddito” cfr. Tribunale di Milano, decreto 16/11/2017<sup>1</sup>, Tribunale di Milano, decreto del 06/11/2020 RG 99/2020, dott. Rossetti (doc. 3), Tribunale di Brescia, decreto del 18/12/2020 RG 118/2020, dott. Franchioni (doc. 4), Tribunale di Bologna, decreto del 16/04/2021, RG n. 1355/2021 dott.ssa Rimondini (doc. 5), Tribunale di Perugia, decreto del 09/09/2021, RG. n. 5173/2021, dott.ssa Monaldi (doc. 6), Tribunale di Modena, decreto del 14/09/2021 RG 14/2021, dott.ssa Emilia (doc. 7), Tribunale di Forlì, decreto del 08/11/2021, RG n. 22/2021, dott.ssa Vacca (doc. 8), Tribunale di Bergamo, decreto del 29/12/2021, RG n. 39/2021, dott.ssa Gelato (doc. 9), Tribunale di Spoleto, decreto del 11/01/2022, RG n. 9/2021, dott. Laudenzi (doc. 10), Tribunale di Cagliari, decreto del 01/04/2022, RG n. 1/2022, dott. Caschili (doc. 11), Tribunale di Tivoli, decreto del 19/04/2022, RG n. 8/2021, dott.ssa Leberati (doc. 12) e Tribunale di Treviso, decreto del 01/06/2022, RG n. 17/2022, dott. Casciarri (doc. 13).

*Ad abundantiam*, si sottolinea che le pronunce sopra citate, anticipando nella *ratio* la riforma del Codice della Crisi che sarebbe dovuta entrare in vigore in data 15/08/2020 (rinviata causa *covid*), costituiscono una sorta di interpretazione autentica data dalla stessa riforma. Ed infatti, l’art. 283 (oggi divenuto, con la legge di conversione del 18 dicembre 2020, l’art. 14 *quaterdecies*, comma 1, L. 3/2012) del Codice della Crisi consente, ad

---

<sup>1</sup> **“Non rappresenta invece motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell’istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori”.**



alcune condizioni, anche al debitore incapiente di ottenere l'esdebitazione<sup>2</sup> (sul punto cfr. Tribunale di Mantova, decreto del 18/12/2021, RG. n. 3/2021, dott. Gibelli (doc. 14). Va da sé che, essendo attualmente consentita l'esdebitazione per il debitore incapiente, non vi sono motivi per rigettare la domanda dell'odierna ricorrente la quale prevede il pagamento, nei quattro anni della procedura, di una somma pari ad almeno € 17.680,00.

\*\*\*\*\*

## **2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.**

La ██████████ non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012. Ai fini dell'esdebitazione, domanda che verrà proposta alla fine della procedura liquidatoria, si precisa che la ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti di cui all'articolo 14 e 14 *bis*, legge 3/2012 (doc. 15).

La ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definito dall'articolo 6 legge 3/2012 essendo evidente il perdurante squilibrio fra le obbligazioni imputabili alla stessa ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, costituito dalla quota del proprio stipendio per la durata della presente procedura (anni 4).

Si precisa che la ricorrente ha fornito al Gestore della Crisi da Sovraindebitamento tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

---

<sup>2</sup> "Art. 14-*quaterdecies* (Debitore incapiente). - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento."



\*\*\*\*\*

### **3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento - stato della crisi.**

Come si è detto, la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova la propria causa nei debiti contratti dall'attività di cui era titolare la ██████████ (ad essa, infatti, sono riferibili tutte le posizioni debitorie dell'odierna ricorrente).

Ma andiamo con ordine!

Nell'agosto del 2001 la ██████████ diveniva titolare dell'omonima impresa individuale operante nel settore dei "*Servizi degli istituti di bellezza*". Nei primi anni, l'attività aveva una crescita costante avendo puntato su una professionalità volta ad avvicinare molte persone alla cura della pelle, distinguendosi così dai normali centri estetici che offrono solo servizi di manicure e ceretta.

La ██████████ gran lavoratrice, ma con poca dimestichezza con contratti e raffinatezze contabili, si affidava a consulenti commercialisti per il controllo di gestione dell'azienda.

L'odierna ricorrente, nonostante abbia sempre reinvestito nell'azienda tutti i sui ricavi, non aveva mai trovato difficoltà nel pagamento puntuale di dipendenti (arrivò ad averne fino a 5), fornitori e fisco. Tale situazione mutava nell'anno 2014, quando iniziarono a palesarsi gli effetti della crisi della prima decade degli anni 2000, contrastati, inizialmente con successo, con un abbassamento dei prezzi per assicurarsi un numero maggiore di clienti, rinunciando però a gran parte della marginalità.

A ciò si aggiunga che, nello stesso periodo, si accumulavano cartelle fiscali dovute ad errori sulle dichiarazioni per una cattiva consulenza da parte del commercialista, non più presente come in passato. Tale situazione,



inevitabilmente, costringeva l'odierna ricorrente ad omettere il pagamento di quanto dovuto all'Erario (IVA, IRPEF e contributi INPS).

Divenuta ormai insostenibile la posizione debitoria, la [REDACTED] determinava la decisione, in data 14/8/2018 di chiudere la ditta individuale (poi cancellata nel dicembre 2019) (doc. 16).

Naturalmente l'odierna ricorrente, una volta cessata l'attività sopra descritta, si è da subito attivata per la ricerca di un lavoro che potesse garantire il sostentamento della propria famiglia e il pagamento (almeno in parte) dei pregressi debiti (aderendo anche alla Rottamazione e Saldo e Stralcio), ma l'incalzare dei debiti (visti anche gli alti tassi TAN e TAEG applicati dalle banche e le sanzioni applicate da ADER) ha ridotto la [REDACTED] in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alla liquidazione del proprio patrimonio.

\*\*\*\*\*

#### **4. Attivo - Situazione Patrimoniale**

L'istante non è proprietaria di alcun bene immobile e di alcun bene mobile registrato, come si evince dalle visure per nominativo estratte dal sito dell'Agenzia Entrate e dal PRA (doc. 17 e doc. 18).

##### **4.1 – Quota parte dello stipendio.**

La [REDACTED] percepisce uno stipendio netto pari a circa € 1.000,00 mensili (cfr. pag. n. 6 rel. part.). Il livello di indebitamento in essere (sul punto vedasi *infra*) consente alla stessa di liquidare € 340,00 al mese (nei mesi di dicembre verranno eseguiti i pagamenti di ulteriori € 340,00) per l'intera durata del piano di liquidazione (anni 4) per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

\*\*\*\*\*

#### **5. - Passivo**



A carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi (cfr. pag. n. 9 e n. 10 rel. part.)):

- a) € 449,39 – Regione Lazio;
  - b) € 30.777,88 – BPER Banca (già Unipol Banca);
  - c) € 23.641,52 – Compass S.p.a.;
  - d) € 856,71 – ██████████
  - e) € 1.057,69 – ██████████
  - f) € 15.134,27 – ██████████
  - g) € 8.084,70 – ██████████
  - h) € 3.205,38 – ██████████
  - i) € 18.939,85 – Edison Energia S.p.a.;
  - l) € 3.091,17 – Enel Energia S.p.a.;
  - m) € 126,78 – Acea Gas;
  - n) € 417.231,62 – ADER;
  - o) € 1.044,48 inclusi oneri di legge per i costi dell'O.C.C. dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma, dott. Nicolini;
  - p) € 1.250,00 inclusi oneri di legge per spese legali, Avv. Restori (doc. 19);
- e così per complessivi **€ 524.891,44.**

\*\*\*\*\*

#### **6. Situazione reddituale - spesa media mensile – fabbisogno.**

Le risultanze delle buste paga di gennaio e febbraio 2022 (doc. 20), la Certificazione Unica del 2022 e la dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 (doc. n. 30) presentate dalla ██████████ fotografano l'attuale situazione reddituale della stessa, la quale è assunta dall'aprile 2021 (non vi sono quindi dichiarazioni dei redditi e CU riferite agli anni 2019 e 2020) presso la Bloom S.r.l. e percepisce uno stipendio di circa € 1.000,00 netti mensili (cfr. pag. n. 6 rel. part.).



Il fabbisogno familiare complessivo della ██████████ è stato ricostruito e stimato dal Gestore della Crisi come nella tabella sotto riporta.

Descrizione	Importo mensile (in Euro)	Importo annuale (in Euro)
Spese di alloggio	250,00 <sup>3</sup>	
Vitto	200,00	
Utenze (elett. – gas – acqua – tel.)	100,00 <sup>4</sup>	
Abbigliamento		500,00
Spese mediche (dentista – oculista - eventuali)		1.000,00
Varie – non prevedibili		500,00
<b>TOTALE</b>	<b>550,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fabbisogno medio mensile</b>	<b>716,66 = 550,00 + 166,66 (2.000,00/12)</b>	
<b>Fabbisogno medio annuo</b>	<b>8.600,00</b>	

In considerazione di quanto sopra esposto, appare evidente che le disponibilità finanziarie (reddito netto pari ad € 13.000,00 annui) ed il livello di indebitamento in essere consentono alla ██████████ di liquidare € 340,00 (13.000,00 – 8.600,00 /13) mensili (nei mesi di dicembre verranno eseguiti i pagamenti di ulteriori € 340,00) per l'intera durata del piano di liquidazione (anni 4) per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

\*\*\*\*\*

## 7. Liquidazione del patrimonio

Il procedimento al quale il ██████████ chiede di accedere è la liquidazione del patrimonio. Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1 Legge 3/2012 *“in alternativa alla proposta per la composizione della crisi da*

<sup>3</sup> Tale spesa è riferita alla sola quota della ██████████

<sup>4</sup> Tale spesa è riferita alla sola quota della ██████████



*sovraindebitamento*” e dunque in alternativa all’accordo di sovraindebitamento ed al piano del consumatore, disciplinati dalla sezione I del capo II della citata legge, *“il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità dei cui all’art. 7, comma 2 lettere a) e b) può chiedere la liquidazione di tutti i beni”*. Poiché ai sensi dell’art. 14 ter, comma 6 lettera b) non rientrano nella liquidazione *“gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”* si ritiene che alla luce del prospetto sopra indicato alla [REDACTED] sia consentito di trattenere l’importo di € 720,00 mensili per il sostentamento familiare.

Dato atto di ciò, come già indicato l’attivo che il ricorrente mette a disposizione dei propri creditori è costituito dalla quota dello stipendio pari a € 340,00 mensili (nei mesi di dicembre verranno eseguiti i pagamenti di ulteriori € 340,00) per la durata del piano di liquidazione (anni 4).

Si precisa già da ora che:

- non potranno essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (sul punto cfr. Tribunale di Cremona, dott. Scarsato, Liquidazione n. 2/2020);
- l’attivo dovrà essere ripartito secondo l’ordine delle garanzie esistenti e delle prelazioni di legge così come saranno individuate dal Liquidatore;
- la debitrice entro l’anno dalla chiusura della liquidazione proporrà domanda di esdebitazione al fine di dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la [REDACTED] come sopra rappresentata



## CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Roma, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa voglia:

- **Dichiarare** aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, L. n. 3/2012;
- **Nominare** il Liquidatore nella persona della dott. Gianluca Nicolini, già nominata Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma;
- **Disporre** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **Disporre** che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di cessionari di quota di stipendio del ricorrente;
- **Stabilire** idonea pubblicità alla presente domanda e all'emanando decreto;
- **Ordinare** la trascrizione del decreto ad opera del Liquidatore;
- **Autorizzare** ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lettera b) il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 340,00 (€ 340,00 nei mesi di dicembre) che sarà invece direttamente acquisita alla procedura;
- **Fissare** nel termine di anni 4 (quattro) il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 14 *undecies* e *terdecies* della Legge 3/2012.

Ai fini della disciplina del contributo unificato si dichiara che il contributo da versare per il presente procedimento è pari ad € 98,00.

Si producono i seguenti documenti: 1) Istanza per la nomina di un gestore della crisi depositata presso l'O.C.C. da Sovraindebitamento



dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma; 2) nomina Gestore della Crisi, dott. Gianluca Nicolini; 3) Tribunale di Milano, decreto del 06/11/2020 - RG n. 99/2020, dott. Rossetti; 4) Tribunale di Brescia, decreto del 18/12/2020 - RG n. 118/2020, dott. Franchioni; 5) Tribunale di Bologna, decreto del 16/04/2021 - RG n. 1355/2021, dott.ssa Rimondini; 6) Tribunale di Perugia, decreto del 10/09/2021 - RG n. 5173/2021, dott.ssa Monaldi; 7) Tribunale di Modena, decreto del 14/09/2021 - RG n. 14/2021, dott.ssa Salvatore; 8) Tribunale di Forlì, decreto del 08/11/2021 - RG n. 22/2021, dott.ssa Vacca; 9) Tribunale di Bergamo, decreto del 29/12/2021 - RG n. 39/2021, dott.ssa Gelato; 10) Tribunale di Spoleto, decreto del 11/01/2022 - RG n. 9/2021, dott. Laudenzi; 11) Tribunale di Cagliari, decreto del 01/04/2022 - RG n. 1/2022, dott. Caschili; 12) Tribunale di Tivoli, decreto del 19/04/2022 - RG n. 8/2021, dott.ssa Leberati; 13) Tribunale di Treviso, decreto del 01/06/2022 - RG n. 17/2022, dott. Casciarri; 14) Tribunale di Mantova, decreto del 18/12/2021 - RG n. 3/2021, dott. Gibelli; 15) Dichiarazione [REDACTED]; 16) Visura storica ditta [REDACTED]; 17) Visura immobiliare; 18) Visura PRA; 19) Preventivo Avv. Daniele Restori; 20) buste paga di gennaio e febbraio 2022; 21) Certificazione Unica 2022 e dichiarazione dei redditi 2019; 22) Certificato di residenza [REDACTED]; 23) Stato di famiglia [REDACTED]; 24) ISEE [REDACTED]

Si producono i seguenti allegati: - Relazione particolareggiata ex art. 14 ter l.n. 3/2012 e s.m. dott. Gianluca Nicolini.

Parma, li 06/07/2022

Avv. Daniele Restori

[REDACTED]

